



CORTE DI APPELLO DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:

Dott.ssa B. Catarsini Presidente rel.

Dott. F. Conti Consigliere

Dott.ssa A. Adamo Consigliere

in esito alla scadenza, alla data del 10 febbraio 2026, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia n. 63/2025 r.g. proposta da:

CONTIGUGLIA FRANCA MARIA, nata a Ucria (ME) il 7 luglio 1956, c.f. CNTFNC56L47L482G, rappresentata e difesa dall'avv. S. Piccione -
APPELLANTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante, c.f. 80078750587, rappresentato e difeso dagli avv. O. Atzeni e R. Vestini - APPELLATO



OGGETTO: ripetizione di indebito. Appello avverso la sentenza n. 117/2025 del Tribunale di Messina sezione lavoro, pubblicata in data 17 gennaio 2025.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con ricorso depositato in data 18 febbraio 2025 Contiguglia Franca Maria proponeva appello avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui era stato rigettato il ricorso proposto al fine di conseguire la declaratoria di illegittimità della nota di indebito del 4 novembre 2021 con cui l'Inps le aveva chiesto in restituzione l'importo lordo di € 8.318,88 con compensazione delle spese di lite.

Censurava la sentenza per le ragioni meglio esplicitate in parte motiva e ne chiedeva l'integrale riforma, con vittoria di spese e compensi per il doppio grado di giudizio.

Si costituiva l'Inps avversando l'appello e chiedendone il rigetto, spese vinte.

La causa, riassegnata inizialmente al giudice destinato alla sezione in applicazione del precedente titolare collocato in quiescenza veniva, successivamente, assegnata tabellarmente alla scrivente presidente per incompatibilità del giudice applicato in quanto estensore della sentenza di primo grado. All'odierna udienza la causa, con la presenza, attestata dal deposito di note difensive, di entrambe le parti, veniva decisa con separato dispositivo pubblicato in via telematica.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Nel caso di specie l'indebito ha riguardato la percezione di ratei di assegno ordinario di invalidità cat. IO n.15048248 - decorrenza 2/2014 - erogati alla Contiguglia nel periodo dal 1 gennaio 2019 al novembre 2021 per l'importo di € 8.318,88, percepito a titolo di integrazione al minimo e ritenuto dall'Inps non dovuto per superamento dei limiti reddituali cumulati con quelli del coniuge.

Il giudice di primo grado disattendeva l'eccezione di illegittimità della comunicazione di indebito per difetto di motivazione e accertava, verificando che la dichiarazione dei redditi per l'anno 2019 era stata presentata dalla ricorrente in data 4 agosto 2020, la tempestività della comunicazione di indebito avvenuta con nota del 4 novembre 2021 e, dunque, entro l'anno civile successivo alla verifica reddituale, dichiarando la ripetibilità dell'indebito. A tal fine evidenziava il superamento del limite reddituale per poter beneficiare dell'integrazione al trattamento minimo dell'assegno di invalidità, calcolato unitamente ai redditi coniugali, ed escludendo l'ammontare del reddito della casa di abitazione, secondo la previsione dell'art. 1 commi 3 e 4 della L. n. 222/1984. Deduceva, inoltre, come parte ricorrente nulla avesse allegato circa l'eventuale variazione del reddito coniugale per l'anno 2020 e che pertanto non avesse provato l'esistenza di un titolo che consentisse di qualificare come adempimento quanto corrisposto.

Con il primo motivo di appello Contiguglia Franca Maria eccepiva l'errata valutazione dei redditi personali e coniugali da ella percepiti, unitamente al coniuge, nell'anno 2019. Rilevava che il limite reddituale per poter godere dell'integrazione al minimo non fosse stato superato per l'anno in questione



dovendosi escludere dall'ammontare reddituale il reddito della casa di abitazione e la pensione da integrare al minimo. Si tratta di argomentazioni che già in primo grado erano state sollevate dalla ricorrente. Operando detta sottrazione, osservava l'appellante come la soglia reddituale di € 6.669,13 prevista per il godimento del beneficio in questione, non fosse stata superata.

Anzitutto occorre precisare che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, i limiti di reddito individuali e coniugali da considerare in relazione all'anno 2019 ai fini del conseguimento dell'integrazione al minimo sull'assegno ordinario di invalidità Inps erano pari a € 17.861,61, come chiarito dal primo giudice e facilmente riscontrabile sulla base delle tabelle annuali allegate dall'Istituto. Tali limiti reddituali per l'anno 2020 venivano elevati a € 17.933,37.

Lo stesso giudice di primo grado evidenzia di avere valutato la compatibilità reddituale detraendo il reddito della casa di abitazione. E, tuttavia, evidenzia l'appellante che, sulla base dei redditi personali dichiarati, pari a € 5191,00, l'importo di € 2875,00 è rappresentato proprio dall'assegno ordinario che non va computato ai fini del limite reddituale.

In punto di diritto, appare opportuno richiamare i principi di cui alla sentenza della Cass. Sez. lav. 3 febbraio 1999 n. 925: *"Fra i redditi di cui si deve tenere conto ai fini del riconoscimento del diritto all'integrazione al trattamento minimo dell'assegno di invalidità, istituito dalla legge n. 222 del 1984, non va computato l'assegno di invalidità medesimo dovendosi, a norma del tenore letterale dell'art. 1, comma quarto, di tale legge fare riferimento*



esclusivamente alla situazione economico-finanziaria dell'assicurato esistente al momento della verifica, senza che si possa tenere conto di un diritto non ancora sorto". Nella richiamata sentenza la Corte precisa che "essendo evidente che la attuale situazione economico-finanziaria di chi richieda l'assegno di invalidità integrato al minimo è, al momento della verifica del requisito reddituale, quella antecedente al suo riconoscimento da parte dell'ente previdenziale, consegue che con l'uso dell'indicativo presente "posseggono", il legislatore abbia fatto riferimento a ciò che era nel patrimonio dell'assicurato al momento della verifica ed abbia escluso che si possa tener conto di un diritto non ancora sorto".

La ratio della disposizione è, dunque, quella di "confermare per il nuovo istituto previdenziale il limite del requisito reddituale nell'art. 6 della legge 638 del 1983 e la ragione della mancanza di previsione di una espressa esclusione dell'assegno è nella novità della prestazione introdotta dalla legge n. 222 del 1984, che esclude che tra i redditi dell'assicurato vi possa essere già l'assegno di invalidità" e che, seguendo l'interpretazione contraria, "la norma si porrebbe in manifesto contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, essendo priva di logica la fissazione di un differente requisito reddituale tra le prestazioni per vecchiaia e superstiti e quelle per invalidità".

E, tuttavia, il caso esaminato dai giudici di legittimità è diverso da quello oggetto della presente disamina dal momento che, a fronte di una prestazione decorrente dal febbraio 2014 l'indebito che viene contestato riguarda la fruizione dell'integrazione al trattamento minimo nel solo biennio dal 2020 al 2021 in ragione dei redditi del 2019 e può ricavarsi, dalla



documentazione allegata, che l'indebito non era stato accertato in esito ad una prima liquidazione (ad esempio come avviene nel caso di beneficio riconosciuto in via giudiziale), bensì di riliquidazione di una prestazione già in godimento. Il motivo di appello non è, dunque, condivisibile.

Quanto al secondo motivo, riguardante l'intempestività della contestazione, occorre richiamare l'art. 13 comma 2 della L. n. 412/91 secondo cui *"l'Inps procede annualmente alla verifica della situazione reddituale dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza"*. Nella fattispecie i dati reddituali dell'anno 2019 sono contenuti nella dichiarazione reddituale presentata nell'anno 2020 e, pertanto, l'azione di recupero operata entro l'anno successivo è tempestiva.

Sostiene l'appellante che la decorrenza del termine annuale debba essere considerata nell'arco dei 365 giorni decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione reddituale e che, pertanto, essendo stata detta dichiarazione presentata in data 4 agosto 2020 il termine annuale andava scadenza alla data del 4 agosto 2021 sicché la nota di indebito notificata all'interessata in data 4 novembre 2021 sarebbe da considerarsi tardiva. Tuttavia l'interpretazione letterale della norma non consente di aderire alla soluzione prospettata dall'appellante, consentendo invero all'Istituto la verifica della situazione reddituale entro l'anno successivo a quello di presentazione dei redditi, così chiaramente intendendo far riferimento all'intero anno solare scadente alla data del 31 dicembre successivo all'anno di presentazione del modello reddituale. Supporta tale interpretazione, la sentenza della Corte di Cassazione sezione lavoro n. 3802/2019 nella quale i



giudici di legittimità hanno chiarito che l'inciso "entro l'anno successivo", per indicare il termine entro cui il recupero debba avvenire dev'essere collegato, quale termine di iniziale decorrenza, alla scadenza dell'anno civile in cui si è avuta la conoscibilità dei redditi. Dunque, nel caso di specie l'Istituto ha termine per procedere alla verifica del dato reddituale entro l'anno civile di avvenuta presentazione della dichiarazione reddituale, ossia entro il 31 dicembre e deve procedere poi a notificare l'indebito entro il successivo anno civile. Si riporta di seguito la massima della sentenza richiamata: *"in tema di indebito previdenziale l'art. 13 comma 2 della L. n. 412 del 1991 si interpreta nel senso che l'Inps deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che entro l'anno successivo a quello destinato alla verifica deve procedere a pena di decadenza al recupero dell'eventuale indebito"*.

In parte motivazionale (p. da 4.1. a 4.3) si chiarisce come la particolarità della fattispecie tiene conto sia della concreta "conoscibilità" dei redditi maturati dal percettore ma nel contempo anche dei tempi necessari al *controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate* e ciò in quanto si verifica una "fisiologica sfasatura temporale" fra l'attività di verifica reddituale e quella inerente il controllo del mantenimento dei redditi sotto soglia, data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano immessi nel circuito delle verifiche contabili (Corte Costituzionale sentenza 24 maggio 1996 n. 166). Pertanto all'Inps è concesso tutto l'anno civile (che termina al 31 dicembre) per la verifica dei dati reddituali e un ulteriore anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre)



identificato appunto dall'inciso "anno successivo" per l'accertamento del superamento dei limiti reddituali idonei ad estinguere il diritto.

Ne consegue il rigetto integrale dell'appello e la conseguente conferma della sentenza gravata. Quanto alle spese di lite va disposto l'esonero in favore dell'appellante ai sensi dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., come già riconosciuto dal primo giudice. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente, ove dovuto.

P.Q.M.

la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da Contiguglia Franca Maria avverso la sentenza n. 117/2025 del Tribunale di Messina sezione lavoro, pubblicata in data 17 gennaio 2025, nei confronti dell'Inps, così provvede:

rigetta l'appello proposto da Contiguglia Franca Maria e conferma la sentenza impugnata;

esonera Contiguglia Franca Maria dalle spese del gravame;

da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Messina, così deciso in esito alla camera di consiglio del 11 febbraio 2026.

il Presidente est.

dr.ssa B. Catarsini



